



# ASSICURAZIONE NEVE

**Informazione alla clientela ai sensi della Legge sul contratto di assicurazione (LCA) e**

**Condizioni Generali di Assicurazione**

**Edizione 2014**

14.I.Prod3.OP.VeThNeVz

# INDICE

<b>1. INFORMAZIONE ALLA CLIENTELA AI SENSI DELLA LEGGE SUL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (LCA)</b> .....	3
<b>2. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (CGA)</b> .....	5
A. DISPOSIZIONI COMUNI .....	5
B. PRESTAZIONE ASSICURATA: RIMBORSO .....	7
C. PRESTAZIONE ASSICURATA: ASSISTENZA .....	7

# 1. INFORMAZIONE ALLA CLIENTELA AI SENSI DELLA LCA

La seguente nota informativa per i clienti presenta in maniera chiara e sintetica l'identità dell'assicuratore e gli elementi essenziali del contratto di assicurazione (art. 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione, LCA).

## 1. CHI È L'ASSICURATORE?

L'assicuratore è EUROP ASSISTANCE (SUISSE) ASSURANCES SA (in seguito: EUROP ASSISTANCE), Avenue Perdtemps 23 - CP 3200 - CH-1260 NYON 1.

Il prodotto è commercializzato con il marchio **Snow Assist**.

## 2. QUALI SONO I RISCHI COPERTI DALL'ASSICURAZIONE E QUAL È L'ESTENSIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'ASSICURAZIONE?

Snow Assist è un'assicurazione sussidiaria e complementare a qualsiasi altra assicurazione esistente a favore del beneficiario e quindi può intervenire solo per danni non coperti da tali garanzie.

I rischi coperti e l'estensione delle prestazioni assicurative sono definiti nelle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA). Le prestazioni assicurate possono comprendere:

SINTESI DELLE PRESTAZIONI	LIMITI IN CHF
Rimborso: <ul style="list-style-type: none"><li>• Skipass non utilizzato</li><li>• Lezioni di sci non utilizzate</li><li>• Noleggio non utilizzato di attrezzature sportive</li></ul>	In funzione della durata dello skipass e in base alle CGA Max. CHF 2'000 per stagione
Costi di ricerca e di soccorso	CHF 350
Costi di trasporto in ambulanza Costi di trasporto in elicottero Costi di assistenza sanitaria immediata Rientro sanitario	Spese effettive Max. CHF 10.000 per stagione
Messa a disposizione di un autista	CHF 2'500

## 3. CHI È IL BENEFICIARIO DELL'ASSICURAZIONE? / QUALI SONO LE PERSONE ASSICURATE?

Il beneficiario dell'assicurazione è la stazione sciistica che emette lo skipass a favore di terzi.

Le persone assicurate, beneficiarie delle prestazioni assicurative di EUROP ASSISTANCE, sono i clienti titolari di uno skipass recante la scritta del prodotto assicurativo sottoscritto presso la stazione aderente o di un qualsiasi altro documento o prova attestante la sottoscrizione dell'assicurazione.

## 4. QUALI SONO I PRINCIPALI CASI DI ESCLUSIONE?

- Gli eventi già verificatisi al momento dell'acquisto dello skipass, quelli che al momento dell'acquisto dello skipass era evidente per il beneficiario che sarebbero accaduti.
- Gli eventi correlati alla partecipazione ad atti pericolosi con coscienza dei rischi.
- Gli eventi correlati a pandemie ed epidemie.
- La pratica dello sci fuoripista (con riserva degli spazi consentiti dalla stazione per la pratica dello "sci fuoripista"), la partecipazione a corse di natura competitiva, anche in qualità di dilettante.
- Le misure e le spese di assistenza non prescritte o non approvate da EUROP ASSISTANCE.

Questo elenco riguarda solo i casi più comuni di esclusione. Altri casi di esclusione sono previsti nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

## **5. QUALI SONO GLI OBBLIGHI DELLE PERSONE ASSICURATE?**

- La persona assicurata è tenuta a rispettare integralmente i propri obblighi legali o contrattuali di notifica e informazione (ad es. dichiarare il sinistro a EUROP ASSISTANCE).
- È tenuta a fare quanto in suo potere per limitare l'entità del sinistro e per contribuire alla delucidazione delle sue cause (ad es. consentire a terzi di fornire a EUROP ASSISTANCE documenti, informazioni e altri elementi necessari alla spiegazione del sinistro).
- Deve comunicare il sinistro in primo luogo alle assicurazioni attive. Quindi potrà trasmettere a EUROP ASSISTANCE il calcolo finale effettuato dalla sua assicurazione allo scopo di esigere eventuali diritti alle prestazioni assicurative non coperte dalla propria assicurazione.
- EUROP ASSISTANCE raccomanda inoltre ai beneficiari della zona EU di entrare in contatto con l'istituzione comune LAMal: Istituzione comune LAMal, Gibelinstrasse 25, CH-4503 Soletta  
internet: [www.kvg.org](http://www.kvg.org) - [info@kvg.org](mailto:info@kvg.org)  
Tel: + 41 32 625 30 30 - Fax: + 41 32 625 30 90  
L'istituzione comune agirà facente veci dell'assicurazione del beneficiario.
- Il beneficiario potrà quindi inviare a EUROP ASSISTANCE il calcolo finale dell'istituzione comune per richiedere eventuali prese a carico complementari.

Se il beneficiario non prende conoscenza di questi obblighi e non li rispetta, EUROP ASSISTANCE è autorizzata a limitare o negare le prestazioni.

Questo elenco riguarda solo gli obblighi più comuni. Altri obblighi sono previsti nelle Condizioni Generali di Assicurazione e nella LCA.

## **6. QUANDO INIZIA E QUANDO CESSA L'ASSICURAZIONE?**

L'inizio e la fine dell'assicurazione corrispondono alla durata dello skipass e sono indicati sullo skipass o su ogni altro documento o prova attestante la sottoscrizione dell'assicurazione.

## **7. VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE**

Snow Assist è un'assicurazione valida solo se la scritta "Snow Assist", "Base" o "Assicurato" è presente sullo skipass o su qualsiasi altro documento o prova attestante la sottoscrizione assicurativa.

In caso d'infortuni, le garanzie assicurative sono valide solo se vi è stato intervento, sul luogo del sinistro, dei servizi di soccorso della stazione.

È molto importante conservare lo skipass recante la dicitura che funge da certificato assicurativo.

## **8. VALIDITÀ TERRITORIALE**

L'assicurazione è valida su tutto il territorio sciabile della stazione che ha emesso lo skipass (comprese le zone al confine con la Svizzera).

## **9. COME VENGONO TRATTATI I DATI PERSONALI?**

EUROP ASSISTANCE tratta i dati provenienti dai documenti contrattuali o dall'esecuzione del contratto e li utilizza per calcolare il premio, definire il rischio, trattare i casi che danno diritto a prestazioni, elaborare statistiche o per scopi di marketing. I dati sono gestiti e memorizzati in documenti fisici e/o elettronici con la garanzia del rispetto delle disposizioni di legge sulla protezione e sulla segretezza dei dati. Questi dati verranno trasmessi, nella misura necessaria, a terzi interessati, in particolare ad altri assicuratori, alle autorità, ad avvocati, medici ed esperti esterni. Questi dati possono inoltre essere trattati per prevenire eventuali frodi assicurative.

## 2. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (CGA)

### A. DISPOSIZIONI COMUNI

#### A. 1. PERSONE ASSICURATE

Le persone assicurate, beneficiarie delle prestazioni assicurative di EUROP ASSISTANCE, sono i clienti detentori di uno skipass recante la dicitura del prodotto assicurativo sottoscritto presso la stazione aderente.

#### A. 2. OGGETTO DEL CONTRATTO

Le presenti CGA regolano i diritti e i doveri dei contraenti, al fine di garantire la riuscita delle prestazioni erogate. Esse definiscono il contenuto e il finanziamento delle prestazioni che saranno erogate alle persone assicurate.

Le prestazioni assicurate possono essere le seguenti:

- Rimborso dello skipass, delle lezioni di sci e delle attrezzature sportive noleggiate
- Costi di ricerca e soccorso
- Costi di trasporto in ambulanza
- Costi di trasporto in elicottero
- Costi per assistenza sanitaria immediata
- Rientro sanitario
- Messa a disposizione di un autista

#### A.3. REGOLE DA OSSERVARE IN CASO DI SINISTRO

##### 1. Recapiti

EUROP ASSISTANCE è a disposizione delle persone assicurate 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

Telefono	<b>+41 (0)22 939 22 32</b>
Fax	<b>+41 (0)22 939 22 45</b>
E-Mail	<b>travel@europ-assistance.ch</b>
<b>EUROP ASSISTANCE (Suisse) Assurances SA</b> Avenue Perdtemps 23 – CP 3200 – CH-1260 NYON 1	

##### 2. Obblighi della persona assicurata in caso di sinistro

La persona assicurata deve innanzitutto comunicare il sinistro alle assicurazioni attive al momento dell'erogazione dello skipass. Il beneficiario potrà poi inviare a EUROP il calcolo finale effettuato dalla propria assicurazione allo scopo di esigere eventuali diritti alle prestazioni assicurative non coperte dalla propria assicurazione.

La persona assicurata è tenuta a rispettare integralmente i propri obblighi legali e contrattuali in materia di notifica, informazione e comportamento da tenere (in particolare la dichiarazione del sinistro a EUROP ASSISTANCE). La persona assicurata è tenuta a fare quanto in suo potere per limitare l'entità del sinistro e contribuire alla delucidazione delle sue cause.

La persona assicurata deve:

- Fornire a EUROP ASSISTANCE tutta la documentazione originale delle spese per le quali viene richiesto il rimborso.
- Inviare a EUROP ASSISTANCE:
  - La dichiarazione di sinistro debitamente compilata
  - L'originale dello skipass o dell'abbonamento
  - Il certificato medico
  - I propri recapiti e dati personali esatti
  - Gli estremi bancari

In caso di violazione colposa dell'obbligo di comunicare, informare o fornire i documenti richiesti, EUROP ASSISTANCE si riserva il diritto di ridurre o annullare le sue prestazioni, a meno che la persona assicurata non fornisca la prova che il suo comportamento colposo non è stato rilevante rispetto al verificarsi dei danni e alla loro entità.

##### 3. Mancato rispetto delle regole

Quando la persona assicurata non rispetta le regole da osservare in caso di sinistro, le prestazioni possono essere negate o ridotte.

#### A.4. DEFINIZIONI

**Beneficiario:** è la persona in possesso di uno skipass recante la scritta "Snow Assist", "Base" o "Assicurato", o qualsiasi altro documento o prova attestante la sottoscrizione dell'assicurazione.

**Snow Assist:** è il nome della garanzia, oggetto del presente contratto.

**Svizzera:** si intende tutto il territorio svizzero, comprese le enclave di Büsingen e Campione e le zone di confine. La copertura assicurativa si estende a tutto il territorio del Liechtenstein e delle zone di frontiera dell'area sciabile.

**Pratica dello sci:** la pratica dello sci e degli sport di scivolamento assimilati, quali snowboard, skibob e qualsiasi altra attività collegata all'uso degli impianti di risalita. Le escursioni che richiedono l'uso degli impianti di risalita sono assimilate alla pratica dello sci.

**Piste aperte:** con "piste aperte" si intendono le piste di pertinenza dello skipass, inclusi gli spazi nei quali la stazione consente di praticare lo "sci fuoripista". Per "sci fuoripista" si intende lo spazio di montagna gestito dove è possibile praticare lo sci durante la stagione invernale. Comprende almeno un insieme di piste da sci della stazione di sport invernali. Si distingue per un diritto di accesso che richiede uno skipass o un abbonamento che permette di percorrere tutte le piste aperte dell'area sciabile. La nozione di area sciabile comprende tutte le aree raggiungibili per gravitazione con gli sci dagli impianti di risalita, compresi i tanti settori cosiddetti fuori pista. La

sicurezza e i soccorsi sono garantiti dagli addetti al soccorso della stazione gli sci.

**Infortuni:** ogni lesione improvvisa e involontaria arrecata al corpo umano da una causa esterna straordinaria, verificatasi sulle piste aperte dell'area sciabile di pertinenza dello skipass durante la pratica dello sci e che abbia richiesto l'intervento dei servizi di soccorso della stazione.

**Malattia grave:** è considerata come grave una malattia che richiede il ricovero in ospedale di almeno una notte e cure continuative, o un'incapacità assoluta di sciare pari o superiore a 7 giorni prescritta da un medico. Queste condizioni sono soggette a convalida da parte del medico di EUROP ASSISTANCE.

**Parenti stretti:** per questi si intendono coniuge, partner, figli, padre, madre, fratello, sorella, suoceri, nonni, nipoti della persona assicurata.

#### A. 5. PRESCRIZIONE

Ogni azione o credito derivante dal presente contratto è prescritto dopo due anni dalla data del fatto dal quale deriva l'obbligo.

#### A. 6. CLAUSOLA DI COMPLEMENTARIETÀ

Se una persona assicurata ha diritti derivanti da un altro contratto assicurativo (assicurazione obbligatoria o facoltativa), la copertura assicurativa è sussidiaria e limitata alla parte delle prestazioni di EUROP ASSISTANCE che vanno oltre quelle previste dall'altro contratto di assicurazione. Le spese saranno rimborsate in totale in una sola volta. Se EUROP ASSISTANCE ha fornito nonostante tutto prestazioni per il medesimo danno, queste saranno considerate come un acconto e l'assicurato cede entro questi limiti a EUROP ASSISTANCE i diritti che egli può far valere contro terzi (assicurazione obbligatoria o facoltativa).

#### A. 7. FORO

Questo contratto è soggetto alle leggi svizzere. Per tutte le pretese derivanti dal presente contratto sono competenti i tribunali della sede di EUROP ASSISTANCE a Nyon e del Cantone di Vaud.

#### A.8. BASI LEGALI SUPPLEMENTARI

Sono inoltre applicabili le disposizioni della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) e del Codice delle obbligazioni (CO).

#### A. 9. ESCLUSIONI DALLA COPERTURA

Le seguenti esclusioni si applicano a tutte le prestazioni:

- Uso di droghe, stupefacenti, farmaci non prescritti da un medico;
- Le malattie gravi o lesioni preesistenti già diagnosticate e/o trattate prima della sottoscrizione dell'assicurazione e che comportano il rischio di peggioramento improvviso;
- Stato alcolico, atti intenzionali e dolosi, violazione consapevole dei divieti ufficiali;
- Suicidio o tentato suicidio, autolesionismo;
- Tutti i casi di forza maggiore che rendono impossibile l'esecuzione del contratto, in particolare i divieti decisi dalle autorità locali, nazionali o internazionali;
- Infortuni derivanti dalla partecipazione a titolo professionale o con contratto pagato a competizioni ufficiali organizzate da una Federazione sportiva, nonché l'allenamento in vista di tali gare e la responsabilità civile relativa a queste attività.
- Pratica dello sci fuoripista (con riserva degli spazi nei quali la stazione autorizza la pratica dello "sci fuoripista"), partecipazione a corse di natura competitiva, anche amatoriali;
- Uso non corretto o abusivo dello skipass;
- I fatti realizzati durante lo svolgimento di un'attività professionale o derivanti dall'uso di un veicolo a motore;
- Gli eventi correlati a pandemie, epidemie o quarantena.
- Gli eventi correlati alla partecipazione attiva a scioperi o disordini interni;
- Gli eventi correlati ad un rapimento;
- Le spese non giustificate da documenti originali;
- Le conseguenze di uno stato di gravidanza a partire dalla 36<sup>a</sup> settimana;
- I costi relativi alla franchigia della cassa malattia o di qualsiasi altra istituzione previdenziale.

## **B. PRESTAZIONE ASSICURATA: RIMBORSO**

### **B.1 EVENTI E COSTI ASSICURATI**

#### **1. Eventi e costi**

Per i titolari di uno skipass della durata di almeno 2 giorni, EUROP ASSISTANCE garantisce il rimborso in funzione della durata dello skipass per le perdite subite a causa di un qualsiasi impedimento a praticare lo sci per uno dei seguenti motivi:

- in caso d'infortuni, malattia grave o morte dell'assicurato;
- in caso d'infortuni, malattia grave o morte di un parente stretto dell'assicurato;
- quando a causa del maltempo (tempesta, rischio di valanghe, neve eccessiva), in un'intera giornata vengono messi in servizio meno di 5 piste da sci e impianti di risalita dell'area sciistica. Questa garanzia è soggetta ad una comunicazione ufficiale da parte della stazione sciistica aderente.

#### **2. Costi assicurati**

Nell'ambito di un evento assicurato, EUROP ASSISTANCE prende a carico in funzione della durata dello skipass ma fino ad un massimo di 2.000 CHF per evento e per stagione e su presentazione delle ricevute originali:

- Lo skipass non utilizzato
- Le lezioni di sci non utilizzate
- Il noleggio non utilizzato di attrezzature sportive

### **B. 2 ESCLUSIONI DALLA COPERTURA**

I titolari di abbonamenti stagionali o annuali non usufruiscono della garanzia in caso d'infortuni, malattia o morte di un parente stretto dell'assicurato, né in caso di maltempo che abbia causato la chiusura di tutte o parte delle piste da sci dell'area sciistica.

Le garanzie sopra esposte sono valide unicamente per gli infortuni che si verificano sulle piste da sci aperte dell'area sciistica di pertinenza dello skipass e che abbiano richiesto l'intervento dei servizi di soccorso della stazione.

Snow Assist è un'assicurazione sussidiaria e complementare a qualsiasi altra assicurazione esistente a favore del beneficiario e quindi può intervenire solo per danni non coperti da tali garanzie.

## **C. PRESTAZIONE ASSICURATA: ASSISTENZA**

### **C.1. EVENTI E COSTI ASSICURATI**

EUROP ASSISTANCE garantisce la copertura di assistenza per gli infortuni che si verificano sulle piste da sci aperte dell'area sciistica di pertinenza dello skipass e che abbiano richiesto l'intervento dei servizi di soccorso della stazione, o entro il perimetro dei bagni termali e a condizione che l'ingresso ai bagni sia compreso nello skipass.

#### **1. Costi di ricerca e soccorso**

EUROP ASSISTANCE sostiene i costi di ricerca, soccorso e salvataggio sostenuti sulle piste da sci aperte di pertinenza dello skipass, effettuate dai servizi di soccorso della stazione fino ad un massimo di 350 CHF per ogni evento. Possono essere rimborsate solo le spese fatturate da una società ufficialmente abilitata a svolgere queste attività.

#### **2. Costi di trasporto**

EUROP ASSISTANCE sostiene i costi di trasporto in ambulanza o in elicottero dalle piste da sci aperte di pertinenza dello skipass fino al più vicino ospedale in Svizzera.

#### **3. Costi di assistenza sanitaria immediata**

EUROP ASSISTANCE sostiene i costi di assistenza sanitaria immediata unicamente in Svizzera e nella misura in cui questi non sono presi a carico da un'assicurazione per malattia o per infortuni privata o pubblica.

#### **4. Rientro sanitario**

EUROP ASSISTANCE sostiene i costi effettivi del rientro sanitario dell'assicurato al suo domicilio abituale, a condizione che il beneficiario sia ricorso alle cure mediche ai sensi delle garanzie citate al punto C.1.3.

Questa garanzia è soggetta all'autorizzazione preventiva di EUROP ASSISTANCE.

#### **5. Messa a disposizione di un autista**

A seguito di un evento coperto dall'assicurazione che abbia richiesto l'intervento del servizio di soccorso della stazione sciistica e che non permette più all'assicurato di guidare il proprio veicolo, EUROP ASSISTANCE mette a disposizione del beneficiario un autista per far ritorno al proprio domicilio abituale fino ad un importo massimo di 2'500.CHF per evento.

Questa garanzia viene concessa solo se nessuno dei beneficiari è titolare della patente di guida.

Inoltre, è soggetta a preventiva autorizzazione di EUROP ASSISTANCE.

#### **6. Rimborso per una persona accompagnatrice**

Nell'ambito di un evento coperto dall'assicurazione che abbia richiesto l'intervento del servizio di soccorso della

stazione sciistica e se il beneficiario è ricoverato in ospedale, EUROP ASSISTANCE prende a carico, in funzione della durata ma fino ad un importo massimo di 500 CHF per ogni evento e su presentazione di ricevute originali, i costi sostenuti da una persona accompagnatrice che sia dovuta restare al capezzale dell'assicurato riguardanti:

- Lo skipass non utilizzato
- Le lezioni di sci non utilizzate
- Il noleggio non utilizzato di attrezzature sportive

Questa copertura si applica a condizione che la persona accompagnatrice sia essa stessa titolare di uno skipass recante la scritta "Snow Assist", "Base" o "Assicurato".

## **C. 2. LIMITAZIONI DELLE PRESTAZIONI DOVUTE**

Tutte le prestazioni erogate da EUROP ASSISTANCE a seguito di un evento assicurato sono inoltre limitate, per ciascun evento, al prezzo pagato dalla persona assicurata.

Per le coperture qui sotto indicate, EUROP ASSISTANCE copre i costi effettivi fino ad un massimo complessivo di 10'000 CHF per evento e per stagione:

- Costi di trasporto in ambulanza ed elicottero (C.1.2)
- Costi per assistenza sanitaria immediata (C.1.3)
- Rientro sanitario (C.1.4)

## **C. 3. ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ IN CASI DI FORZA MAGGIORE**

EUROP ASSISTANCE non può essere ritenuta responsabile delle carenze nell'esecuzione delle prestazioni derivanti da casi di forza maggiore.

Le prestazioni non sono garantite nei paesi in stato di guerra o guerra civile, di instabilità politica nota o in preda a movimenti di popolo, sommosse, atti di terrorismo, rappresaglie, restrizioni alla libera circolazione delle persone e dei beni, scioperi, esplosioni, catastrofi naturali, eruzioni vulcaniche, disintegrazione del nucleo atomico, epidemie, pandemie o qualsiasi altro caso di forza maggiore.